

Prot. N. **ACIU.2010.30**

Roma li. 14/1/2010

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Sede
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
Firenze 50127
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22
Milano 20124
- All' **ARBEA**
Via della Chimica s.n.c.
85100 Potenza
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

- Agli **Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e Province
Autonome**
LORO SEDI
- Al **C.A.A. di Coordinament
Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento
Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento CIA
S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- All' **AGCI**
Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma
- Al **Coordinamento CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Alla **UNACOA**
Via Nizza, 46
00198 ROMA
- Alla **UIAPOA**
Via Alessandria, 199/c
00198 ROMA
- Alla **UNAPROA**
Via XX Settembre, 4
ROMA

Alla **S.I.N.**
Via Palestro,32
00185 ROMA

e.p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali -**
Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali
- ex Direzione generale delle
politiche comunitarie ed
internazionali di mercato
- ex Direzione generale per
l'attuazione delle politiche
comunitarie ed internazionali di
mercato
Via XX Settembre 20
00185 ROMA

OGGETTO: Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2008. Quesiti vari.

Si riportano, in allegato le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso riunione del 25 novembre u.s., svolta presso il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali ex Direzione Generale per l'Attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – AIPO IV.

Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
Dr. Giancarlo Nanni

**Questioni sottoposte al gruppo di lavoro
nella riunione del 25 novembre 2009**

1) Scostamenti di spesa in fase di rendicontazione finale.

D. Il DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, applicabile ai programmi operativi del 2009, non prevede la possibilità di scostamenti di spesa in fase di rendicontazione finale dei programmi operativi; possibilità prevista dalle disposizioni nazionali concernenti i programmi operativi realizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché dalla Circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009, relativa ai programmi operativi attuati a partire dal 2010. In particolare la citata Circolare ministeriale consente la presenza di scostamenti di spesa rispetto agli importi approvati in aumento, entro il limite del 25% di ciascun obiettivo, nel rispetto degli indicatori di equilibrio e fermo restando l'importo massimo del Fondo di esercizio approvato.

Viene chiesto, pertanto, di estendere anche ai programmi realizzati nel 2009 la possibilità di scostamenti di spesa in fase di rendicontazione finale.

R. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1580/07, le disposizioni nazionali per il 2008 e per il 2010 hanno previsto norme complementari a quelle del regolamento medesimo, per l'ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione finale.

Si ritiene, pertanto, che non vi siano motivi ostativi a consentire, anche per il 2009, la stessa flessibilità consentita per l'ammissibilità delle spese relative agli altri anni, con le medesime regole stabilite nella circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009.

In merito, si precisa che gli scostamenti di spesa sono riferiti agli importi approvati in fase iniziale o a seguito di modifiche in corso d'anno, ovvero agli importi comunicati a seguito di varianti.

2) Aiuto finanziario nazionale - Condizioni di equilibrio e indicatori di risultato.

D. La Circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009, relativa ai programmi operativi attuati a partire dal 2010, stabilisce che all'aiuto finanziario nazionale non si applicano le condizioni di equilibrio e gli indicatori di risultato. Per il 2009, il DM n. 7467 del 19 ottobre 2009, non contiene alcuna indicazione relativa all'argomento.

Viene chiesto, pertanto, di non applicare, anche per l'aiuto finanziario per il 2009, le condizioni di equilibrio e gli indicatori di risultato.

R. Premesso che i regolamenti comunitari non disciplinano l'argomento, che pertanto viene regolato solo dalle disposizioni nazionali, si ritiene che non vi siano motivi ostativi alla richiesta di applicare, per l'aiuto finanziario 2009, le stesse disposizioni stabilite per il 2010, in merito alla non applicabilità delle condizioni di equilibrio e degli indicatori di risultato.

3) **Determinazione del VPC in caso di cambio periodo di riferimento.**

D. Se una OP che ha realizzato il programma operativo con il periodo di riferimento calcolato sulla media di un triennio, nel presentare un nuovo programma operativo, cambia il periodo di riferimento e lo basa sul periodo di un solo anno, ne consegue che per la determinazione del Fondo di esercizio relativo alla prima annualità del nuovo programma operativo utilizza un VPC in parte già utilizzato per l'ultimo anno del precedente programma operativo.

Viene chiesto se ciò sia possibile e se non possa configurare il rischio di doppi finanziamenti.

R. Al riguardo, si precisa che l'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1580/07, prevede che il periodo di riferimento non possa cambiare nel corso di un programma operativo, se non in circostanze debitamente giustificate, ma non pone nessuna limitazione in caso di presentazione di un nuovo programma operativo.

Altresì, in presenza di cambio del periodo di riferimento, non si ravvede la possibilità di doppi finanziamenti, in quanto gli aiuti comunitari vengono erogati sulle spese effettivamente sostenute nelle singole annualità del programma operativo.

In ogni caso, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1580/07, il periodo di riferimento è fissato dagli Stati membri per ciascuna organizzazione di produttori, senza che l'OP abbia la possibilità o il diritto di scegliere, come peraltro precisato nella nota interpretativa 2008-02 della Commissione. Pertanto, spetta alla Regione, nell'ambito delle proprie competenze, approvare il periodo di riferimento, ancorché proposto dall'OP.

4) **Interruzione di un programma per presentarne uno nuovo ai sensi della normativa riformata. Eventuale recupero degli aiuti erogati.**

D. Una organizzazione di produttori con programma operativo triennale 2007-2009 approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, interrompe il programma alla fine del 2008, per presentarne uno nuovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/07, a valere sul periodo 2009-2013.

A seguito della verifica sulla rendicontazione finale dell'annualità 2008, la Regione dispone la non ammissibilità al sostegno comunitario per l'intera annualità, in quanto le spese riconosciute sono risultate inferiori al 50% delle spese ammesse e chiede di conoscere se tale circostanza comporti il recupero del contributo erogato per l'annualità 2007.

R. In base a quanto disposto dall'articolo 203 bis paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1234/07, un programma operativo, può essere interrotto su richiesta dell'OP per essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi della nuova normativa. La Regione competente decide in merito alla richiesta, adottando, se del caso, particolari prescrizioni.

Nel caso rappresentato, il diniego al riconoscimento dell'aiuto per l'annualità 2008 è dovuto alla parziale (meno del 50%) ammissibilità delle spese di azioni comunque realizzate ad un livello superiore al 50% del programma approvato e, pertanto, il recupero delle annualità precedenti non appare motivato.

5) **Proseguo di un programma operativo, in caso di mancato non pagamento delle spese di una annualità.**

D. A una organizzazione di produttori con programma operativo triennale 2008-2010, non è pagato l'aiuto per il 2008 perché le spese riconosciute sono risultate inferiori al 50% delle spese ammesse.

La Regione competente chiede di conoscere se tale circostanza invalidi il prosieguo del programma.

R. Premesso che dall'esposizione del caso, si deduce che il programma operativo sia approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 e prosegui sotto tale regime ai sensi dell'articolo 203 bis, par. 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1234/07, il mancato riconoscimento dell'aiuto, dovuto alla parziale ammissibilità delle spese di azioni comunque realizzate ad un livello superiore al 50% del programma approvato, non dovrebbe invalidare il prosieguo del programma stesso, salvo che la Regione non ravveda elementi certi tali da portare alla conclusione che gli obiettivi iniziali non potranno essere raggiunti nemmeno in presenza di una modifica del programma.

6) **Compensazioni del VPC**

D. Le verifiche sul programma operativo di una AOP che gestisce unitariamente per conto delle proprie OP il programma operativo, possono comportare abbattimenti del VPC di talune OP associate.

Viene chiesto se in tal caso sia possibile compensare gli abbattimenti con eventuali superi di VPC rilevato per altre OP socie, fermo restando che a seguito della compensazione non può in ogni caso aumentare il VPC dichiarato dalla AOP.

R. Il VPC di riferimento della AOP corrisponde alla somma VPC di ogni singola OP socia, salvo il caso di programmi parziali attuati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1580/07, e pertanto, se il VPC di alcune OP socie viene ridotto a seguito di controlli, ne consegue la diminuzione del VPC complessivo dell'AOP. Tuttavia, se sempre in fase di controllo una OP ha erroneamente dichiarato un VPC più basso di quello reale, la Regione ha facoltà di consentire la rettifica in aumento.

Resta fermo che il fondo di esercizio come approvato, può essere, nel corso dell'anno, aumentato dall'OP su autorizzazione della Regione, alle condizioni stabilite dall'articolo 67 del citato regolamento (CE) n. 1580/07.

7) **Ammissibilità spese per la capitalizzazione della filiale di un'OP.**

D. Un OP ha chiesto di inserire nel programma operativo le spese sostenute per incrementare la capitalizzazione della sua filiale, mediante aumento del capitale sociale di questa ultima riservato ad una cooperativa aderente all'O.P. stessa. In pratica, una Cooperativa socia di una OP intende sottoscrivere l'aumento di capitale operato da una filiale di cui l'OP alla quale la stessa cooperativa aderisce, ne detiene già la maggioranza del capitale sociale.

Si chiede di conoscere se l'operazione è ammissibile nell'ambito del programma operativo, se è necessario verificarne la conformità con la normativa sugli aiuti di Stato e se l'eventuale ammissibilità di tale operazione debba essere subordinata alla condizione che almeno il 50% dei prodotti trattati dalla filiale sia costituito da prodotti provenienti dall'OP o dai suoi soci.

R. In base a quanto disposto dall'allegato VIII regolamento (CE) n. 1580/07, gli investimenti in azioni societarie, qualora si tratti di investimento finanziario, non sono sovvenzionabili, eccetto gli investimenti direttamente finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo. Spetta alla Regione verificare la sussistenza di questa condizione di ammissibilità e valutare l'eventuale acquisizione di idonee forme di garanzia. In fase di verifica sulla rendicontazione finale, l'Organismo di controllo accerterà il perseguimento degli obiettivi dell'operazione e l'attuazione dei relativi interventi nelle annualità del programma operativo indicate.

In merito alla verifica della conformità con la normativa sugli aiuti di Stato, non se ne ravvede la necessità, trattandosi di un aiuto comunitario già disciplinato dalla specifica normativa.

Per quanto riguarda, infine, il rispetto della condizione che almeno il 50% dei prodotti trattati dalla filiale sia costituito da prodotti provenienti dall'OP o dai suoi soci, si ritiene che tale disposizione, contenuta nel paragrafo 6 dell'articolo 61 del regolamento (CE) 1580/2007, debba essere applicata.

8) Calcolo del VPC derivante dai prodotti acquistati da terzi e da soci provenienti da altra OP.

D. Le vigenti disposizioni nazionali stabiliscono che il valore dei prodotti acquistati da terzi va detratto al valore della produzione commercializzata ai fini della determinazione sia del parametro minimo per il riconoscimento sia del Fondo di esercizio, ma non indicano la procedura di calcolo, a differenza delle disposizioni adottate per i programmi attuati sotto il regolamento (CE) n. 2200/96, in cui è stabilito che il calcolo è fatto moltiplicando le quantità acquistate con i prezzi medi di vendita.

Si chiede se sia possibile calcolare il valore dei prodotti acquistati considerando solo l'importo desumibile dalle fatture di acquisto, anche in considerazione che taluni prodotti potrebbero essere soggetti a cali di peso tra la fase di entrata e quella di uscita dall'OP.

Altresì viene chiesto come una OP deve certificare il valore del prodotto di un socio che recede per aderire ad altra OP.

R. In merito alla prima questione, si ricorda che ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1580/07, il valore dei prodotti venduti acquistati da terzi, va detratto al VPC complessivo.

Riguardo la modalità di calcolo della detrazione, si ritiene di confermare la disposizione già adottate per i programmi attuati sotto il regolamento (CE) n. 2200/96, che prevedono di moltiplicare le quantità acquistate per i prezzi medi di vendita della OP.

Per quanto riguarda la certificazione del valore del prodotto di un socio che recede per aderire ad altra OP, si ritiene che per ragioni di semplicità e controllo, tale valore debba essere

rilevato dalle fatture di liquidazione e utilizzato per la determinazione del VPC dall'OP che acquisisce il nuovo associato.

9) Calcolo del VPC derivante dai prodotti acquistati da terzi e da soci provenienti da altra OP.

D. Le vigenti disposizioni nazionali stabiliscono che la documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento e, se del caso, dal bilancio.

Si chiede di sapere come debba essere interpretato il riferimento al bilancio.

R. Il regolamento (CE) n. 1580/07, all'articolo 53, paragrafo 3, stabilisce che il periodo di 12 preso a base di calcolo per la determinazione del valore della produzione commercializzata, deve corrispondere al periodo contabile dell'OP.

Le scritture contabili sono pertanto necessarie per le eventuali necessità di riscontro dei valori desunti dalle fatture. Nondimeno, nelle realtà in cui è presente un elevato numero di fatture, l'Organismo preposto può scegliere di effettuare il controllo partendo direttamente dai dati di bilancio, con riscontro degli stessi su un campione di fatture.

10) Conto corrente dedicato - relazione collegio sindacale.

D. La normativa nazionale sui programmi operativi stabilisce che “la gestione del fondo di esercizio attraverso il c/c dedicato consente di non ricorrere ai verificatori esterni: al riguardo è sufficiente la relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti”.

Si chiede di chiarire l'oggetto della relazione e il tipo di controlli su cui la stessa deve basarsi.

R. Ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1580/07, il Fondo di esercizio deve essere gestito in modo tale da consentire l'identificazione, la verifica e la certificazione annua delle entrate e delle uscite da parte di revisori esterni. A tal fine il Collegio sindacale, attraverso l'esame del c/c dedicato deve identificare e verificare le operazioni relative all'utilizzo del fondo di esercizio e la loro corrispondenza con le relative scritture contabili, quindi relazionare in modo puntuale sull'esito delle verifiche svolte, certificando la regolarità della gestione del Fondo di esercizio stesso.

11) Varianti e modifiche dei programmi operativi 2009.

D. Il D.M. 3932/2009, stabilisce che tra le varianti rientrano le ripartizioni delle voci di spesa all'interno della stessa azione (senza limiti quantitativi), fermo restando il rispetto degli indicatori di equilibrio indicati nella Strategia Nazionale e le variazioni delle voci di spesa tra gli obiettivi entro il limite del 25%, fermo restando il massimale di spesa previsto nella Strategia Nazionale per ogni singola azione.

Al riguardo si chiede di chiarire il significato della frase “senza limiti quantitativi”, a cosa si riferisce il limite del 25% e cosa si intende per “massimale di spesa previsto per ogni azione”.

R. L'articolo 67, comma 3 del regolamento (CE) n. 1580/07, consente agli Stati membri di definire le condizioni alle quali le OP possono modificare i programmi senza la preventiva autorizzazione. In tal senso nelle disposizioni del 2009 è stata istituita la procedura delle

varianti definite come ripartizioni delle voci di spesa all'interno della stessa azione, senza limiti quantitativi.

La frase "senza limite quantitativi" va intesa sia in aumento che in diminuzione e teoricamente potrebbe portare all'eliminazione di una azione. Tuttavia gli effetti della variante non possono essere spinti fino a configurare elementi specifici delle modifiche, quali la modifica del contenuto del programma operativo o l'eliminazione di un obiettivo.

Il limite del 25%, che può essere in aumento o in diminuzione, è riferito all'importo approvato per ogni singolo obiettivo.

Il "massimale di spesa previsto per ogni azione" fa riferimento agli indicatori di equilibrio stabiliti nella Strategia nazionale.

12) **Varianti e modifiche dei programmi operativi 2010.**

D. La circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009 prevede che *"Non rientrano tra le modifiche, eventuali scostamenti di spesa rispetto agli importi approvati in aumento, entro il limite del 25% di ciascun obiettivo, nel rispetto degli indicatori di equilibrio e fermo restando l'importo massimo del Fondo di esercizio approvato. Siffatti scostamenti di spesa, non sono soggetti a preventiva comunicazione e approvazione e sono evidenziati in fase di rendicontazione finale."*

Si chiede di chiarire se è previsto un limite alla diminuzione della spesa di un obiettivo in fase di rendicontazione finale e se sia possibile eliminare un obiettivo, senza approvazione preventiva.

R. Non è previsto nessun limite nella variazione in diminuzione delle spese previste per un obiettivo. Tuttavia la variazione di spesa, per essere accolta, non deve configurare elementi specifici delle modifiche, quali la modifica del contenuto del programma operativo o l'eliminazione dell'obiettivo, per le quali, sulla base delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/07 è necessaria preventiva approvazione della Regione.

13) **Tolleranza nei vincoli di equilibrio.**

D. L'articolo 21 del D.M. n. 3932 dell'11 maggio 2009 prevede che *"Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra i vari obiettivi/azioni, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'Organismo pagatore può elevare tale percentuale al 10%."*

Si chiede di chiarire :

1. il criterio di calcolo giusto per la determinazione della percentuale massima di tolleranza;
2. se la tolleranza si applica anche agli indicatori di equilibrio stabiliti dalla normativa comunitaria;
3. se, fermo restando la tolleranza, la variazione giustificabile in aumento sia consentita solo se l'importo di una misura/azione approvato o successivamente modificato nel corso dell'anno corrisponda già al valore massimo dell'indicatore d'equilibrio (esempio: dal 60 al 61%) oppure se le OP possono aumentare senza limiti, in fase di rendicontazione, l'importo

approvato o modificato/variato per una misura/azione nel corso dell'anno, fermo restando la soglia limite della tolleranza (esempio: dal 35 al 61%) .

- R. La tolleranza prevista all'articolo 21, comma 5 del D.M. 3932/2009 va intesa nel senso di aumentare di tre punti percentuali la percentuale stabilita per le condizioni di equilibrio considerato (es. $60\% + 3\% = 63\%$). Ciò in analogia al criterio adottato dalla Commissione per l'applicazione della tolleranza di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n.1580/07, definito nella nota esplicativa n. 2008-8/D11. Lo stesso principio si applica quando la tolleranza è aumentata al 10% ove sussistono le condizioni previste.

La predetta tolleranza si applica sul valore massimo delle condizioni di equilibrio stabilite dalla normativa nazionale, in quanto l'OP può incrementare il valore di un obiettivo fino alla soglia del 60% e non è estensibile agli indicatori di equilibrio stabiliti dalla normativa comunitaria.

14) Calcolo degli indici di equilibrio.

- D. Nelle disposizioni nazionali relative al 2009 è indicato che dopo la ripartizione delle spese nel rispetto degli indici di equilibrio, *“la restante quota del Fondo di esercizio non utilizzata per le azioni e attività di cui ai punti precedenti, dovrà essere ripartita tra le azioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 103 quater, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007”*.

Le disposizioni nazionali adottate per il 2010 chiariscono che i riferimenti alle predette lettere sono gli obiettivi. Per il 2009, stante la mancanza di chiarezza al riguardo, si propone di accettare la ripartizione della quota residua sia in funzione delle azioni, sia degli obiettivi.

- R. Le lettere a), b), c), d) dell'articolo 103 quater, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, indicano quattro dei sei obiettivi primari dei programmi operativi (a-pianificazione della produzione; b-miglioramento della qualità dei prodotti; c- incremento del valore commerciale dei prodotti; d- promozione dei prodotti, freschi o trasformati), pertanto il termine di *azioni* utilizzato nella strategia nazionale risulta improprio ed è stato chiarito con la Circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009.

Per il 2009, pertanto, una ripartizione della quota residua secondo le azioni può essere consentita.

15) Assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente – programmi operativi 2009.

- D. Il D.M. n. 3932 dell'11 maggio 2009, prevede le spese per l'assistenza tecnica agronomica, ammissibili solo in caso di attivazione degli interventi di produzione integrata e biologica, e quelle per l'assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente, sovvenzionabili solo in caso di attivazione in generale degli interventi per la protezione dell'ambiente.

Le spese per l'assistenza tecnica agronomica sono quantificate in base ai cosiddetti “ettari equivalenti”, i cui parametri per il calcolo sono specificati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008.

Al riguardo si chiede di chiarire se i parametri recati nella tabella del paragrafo V.1.1 servono per il calcolo dei massimali sia dei tecnici per l'assistenza tecnica agronomica che di quelli per

la protezione dell'ambiente e se per la tecnica convenzionale si presuppone l'applicazione di un disciplinare, eventualmente conforme alle linee tecniche di difesa integrata adottate dalla competente Regione.

- R. L'allegato VIII, al punto 2, lettera b), punto *i*), consente di finanziare le spese di personale che svolga il compito di migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente, a tal proposito le disposizioni nazionali per il 2009 prevedono il finanziamento di tecnici, la cui attività è suddivisa in due tipologie (assistenza tecnica di tipo agronomico e assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente). La modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa ammissibili è unica e applicabile ad entrambe le tipologie di tecnici.

La tecnica convenzionale presuppone l'applicazione di un disciplinare conforme alle linee tecniche di difesa integrata adottate dalla competente Regione; infatti la citata circolare n. 6152 del 24 dicembre 2008 nel punto relativo alla procedura per la determinazione dell'importo della remunerazione, prevede la tecnica "convenzionale con applicazione di tecniche di lotta integrata e/o biologica".

16) Assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente – comparto funghi

- D. La circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009 prevede, per le aziende che producono funghi, la figura del "tecnico per assistenza alla coltivazione dei funghi", parametrato alla superficie di coltivazione anziché agli ettari equivalenti come nel caso del tecnico per assistenza per la protezione dell'ambiente.

Si chiede di chiarire se la figura specifica del "tecnico per assistenza alla coltivazione dei funghi" è complementare oppure alternativa a quella del "tecnico per assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente" descritta nel medesimo paragrafo e, nel caso che le due figure coesistano, quale sia la modalità di calcolo degli ettari equivalenti per assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente.

- R. Per l'assistenza tecnica alla coltivazione dei funghi, la figura del tecnico di assistenza alla coltivazione dei funghi (ammesso ai sensi dell'allegato VIII, 1 punto 2, lettera b), punto *i*) è l'unica rendicontabile ed è equiparata alla figura dell'assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente; infatti dal 2010 è inseribile nel PO solo la figura dell'assistenza tecnica ambientale.

17) Collocazione delle spese del personale per l'assistenza tecnica agronomica e per la protezione dell'ambiente.

- D. La Strategia Nazionale e la disciplina ambientale, prevedono l'ammissibilità delle spese per le attività di miglioramento e mantenimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente, ma non indicano in quale obiettivo e/o misura dei programmi operativi vadano collocate. Nell'incertezza, molte OP hanno collocato tali spese nelle "altre azioni" dell'obiettivo 8.

Si chiede di chiarire la corretta collocazione (obiettivo/i e misura/e) nei programmi operativi, delle spese relative al personale per l'assistenza tecnica agronomica e per la protezione dell'ambiente.

- R. La spese per le attività di miglioramento e mantenimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente (ammesse ai sensi dell'allegato VIII, 1 punto 2, lettera b), punto *i*, dovrebbero essere collocate nell'ambito dell'obiettivo 8 e più precisamente nelle misure ambientali, anche per dare modo alle OP che optano per la destinazione di almeno il 10% del Fondo di esercizio ad azioni di carattere ambientale, di conteggiare tale spesa.

Altresì, la griglia per la gestione dei programmi operativi sul portale SIAN, ha previsto l'inserimento nelle misure ambientali, delle spese di assistenza tecnica.

18) Produzione integrata - comparto funghi.

- D. La vigente normativa sui programmi operativi attuati ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, prevede per la produzione integrata (intervento 1 della disciplina ambientale) un massimale riferito alla superficie, distinto per coltivazioni frutticole e quelle orticole.

Si chiede di conoscere quale massimale, tra i due previsti, deve essere applicato alla coltivazione dei funghi e se ai fini del calcolo della spesa ammissibile, si può utilizzare la superficie di coltivazione.

- R. Gli impegni della produzione integrata cui deve assoggettarsi l'azienda funghicola, attesa la natura del prodotto in questione, sono equiparabili a quelli delle aziende orticole, pertanto il massimale di riferimento (che ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1580/07 è limitato a quello fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005) riferito alle colture orticole e la superficie di riferimento è rappresentata dalla superficie di coltivazione, fermo restando il rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione regionali redatti in conformità alle Linee guida nazionali.

19) Verifica e taratura delle irroratrici

- D. L'intervento n. 3 della disciplina ambientale prevede l'ammissibilità delle spese per la verifica e taratura delle irroratrici, stabilendo l'obbligo di attivazione dell'abbinamento "taratura + produzione integrata" nell'ambito dei programmi operativi e l'obbligo delle aziende agricole che aderiscono alle misure ambientali, a sottoporre periodicamente le loro attrezzature a operazioni di taratura e di verifica.

La circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009, prevede che le spese per la taratura e la verifica sono sovvenzionate rispettivamente nelle spese generali di produzione e nell'intervento 3 della disciplina ambientale. Mentre, il decreto ministeriale n. 3932 dell'11 maggio 2009 non prevede nulla in merito a queste spese.

Pertanto si chiede di chiarire se sia possibile attivare l'intervento ambientale n. 3 anche in caso di non attivazione degli interventi ambientali 1 e 2 e finanziare le spese per la sola taratura, indipendentemente dall'attivazione degli interventi ambientali, nell'ambito delle spese generali di produzione, in un obiettivo diverso da quello n. 8.

- R. Per il 2009 le disposizioni specifiche per gli interventi connessi alla taratura delle irroratrici, sono indicati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008.

La remunerazione dell'intervento, che prende in considerazione il maggiore costo per operazioni di verifica delle irroratrici, in base a quanto stabilito nella Disciplina ambientale, è sempre vincolata all'attivazione congiunta con almeno uno degli interventi 1 o 2 (produzione integrata e produzione biologica).

Diversamente, le spese di taratura possono essere riconosciute indipendentemente dall'attivazione degli interventi 1 o 2 della Disciplina ambientale ma devono essere comunque collocate nell'obiettivo 8, anche per consentirne la contabilizzazione ai fini delle azioni ambientali.

20) Utilizzo delle macchine di precisione nell'agricoltura

- D. L'intervento n.5 della disciplina ambientale prevede la possibilità di finanziare l'utilizzo delle macchine di precisione. In particolare, esso prevede di incentivare "l'introduzione di nuove macchine all'avanguardia della tecnica".

Si chiede di chiarire la possibilità di finanziare l'impegno anche con una macchina acquistata precedentemente e la possibilità di finanziare contemporaneamente sia l'acquisto di una macchina di precisione innovativa che l'impegno relativo all'utilizzo di quella macchina.

- R. L'impegno ambientale può essere finanziato anche se si utilizza una macchina acquistata precedentemente o se si utilizza il servizio di contoterzista. In tal caso è necessario documentare l'impegno con la fattura (di acquisto o di servizio reso).

Non è invece consentito finanziare contemporaneamente l'acquisto e l'impegno in quanto nella determinazione della remunerazione dell'impegno deve essere tenuto conto anche del costo di acquisto.

21) Acquisto mezzi tecnici a basso impatto ambientale

- D. L'intervento n. 6 della disciplina ambientale prevede l'ammissibilità delle spese legate all'impegno dell'azienda agricola ad utilizzare dei mezzi tecnici a basso impatto ambientale (bio-telo, telo biodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione; mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale; spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale, macchine per pirodiserbo, raccogliatrici elettriche, ecc..), nonché l'uso combinato di due o più dei predetti mezzi tecnici".

Altresì, la stessa disciplina ambientale stabilisce, al punto 6 del capitolo, che "la remunerazione degli impegni ambientali non pregiudica la possibilità di finanziare l'acquisto di mezzi tecnici sotto altro capitolo della Strategia Nazionale, a meno che ciò non implichi sovra compensazione o duplice finanziamento".

Si chiede di chiarire se è finanziabile il solo acquisto dei mezzi tecnici nell'intervento ambientale n. 6, di confermare l'utilizzo obbligatorio di due o più dei mezzi tecnici

nell'ambito dell'intervento 6 e di specificare che massimali devono essere utilizzati per l'ammissibilità delle spese generali di produzione (confusione sessuale, difesa delle colture ed impollinazione) previste nel D.M. n. 3932 dell'11 maggio 2009.

- R. L'intervento n. 6 della Disciplina ambientale, riconosce esclusivamente il finanziamento del maggiore costo sostenuto per la gestione della tecnica (confusione sessuale) e/o dei mezzi tecnici, mentre l'acquisto del mezzo tecnico è finanziabile esclusivamente nell'ambito delle spese generali di produzione.

Per il 2009 le disposizioni specifiche per gli interventi connessi all'acquisto di mezzi tecnici a basso impatto ambientale, sono indicati nella circolare ministeriale n. 6152 del 24 dicembre 2008

L'obbligo dell'uso combinato di due o più dei suindicati mezzi tecnici, è previsto nella disciplina ambientale approvata dalla Commissione europea e pubblicata sul sito del MIPAAF.

22) **Riciclaggio di imballaggi riciclabili dopo l'uso**

- D. La disciplina ambientale prevede, nell'ambito della gestione ecologica degli imballaggi, l'ammissibilità dei costi collegati al processo di riciclaggio degli imballaggi dopo l'uso. Le percentuali di ammissibilità sono state quantificate dalle circolari ministeriale 6152/2008 e 6420/2009, con riferimento agli imballaggi in legno, plastica, carta e cartone. Inoltre, in merito alla tipologia di imballaggi considerabile ai fini dell'aiuto, la circolare 6152/2008 stabilisce che "con il termine imballaggio si intendono imballaggi per la vendita o imballaggi primari ai sensi della Direttiva 94/62/CE".

A tal riguardo si chiede di chiarire se sono ammissibili i costi relativi ai seguenti materiali plastici: vaschette, plateau, cestini, film plastico che avvolge le vaschette o i cestini, sacchetti e buste di plastica, nonché i costi delle pedane e del film plastico che le avvolge.

- R. Le vaschette, i plateau, i cestini, il film plastico che avvolge le vaschette o i cestini, i sacchetti e le buste di plastica possono essere considerati imballaggi primari come definiti all'articolo 3, punto 1) lettera a) della Direttiva 94/62/CE "imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita una unità di vendita per l'utente finale o il consumatore" e pertanto finanziabili nell'ambito della gestione ecologica degli imballaggi.

Diversamente, non sono considerati imballaggi primari le pedane e il film plastico che le avvolge che, pertanto non possono beneficiare dell'aiuto comunitario.

23) **Misure per la prevenzione e la gestione delle crisi – assicurazione sul raccolto.**

- D. L'articolo 90 del regolamento (CE) 1580/2007 stabilisce che il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare il 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori per le perdite dovute ad eventi atmosferici oppure a fitopatie o infestazioni parassitarie e che il tetto massimo si applica anche ai casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare dell'aiuto finanziario del 60% concesso a norma dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) 1234/2007.

In merito, si chiede di chiarire la percentuale di aiuto che può essere applicata alle spese per l'assicurazione sul raccolto di un programma operativo che gode di una percentuale di aiuto del 60%.

- R. Si presuppone che il quesito si riferisca all'applicazione del comma 2, lettera b) dell'articolo citato. In tal caso si può fare riferimento alla nota interpretativa 2008-15 che recita: "Il sostegno pubblico versato nel caso delle altre misure di assicurazione del raccolto elencate all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione è limitato al 50% dei costi dei premi assicurativi. Conformemente al disposto dell'articolo 90, paragrafo 2, terzo comma, questo limite prevale sull'ammissibilità all'aiuto comunitario nella misura del 60%, prevista all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio; pertanto, il cofinanziamento comunitario destinato a questi tipi di assicurazione del raccolto non può superare il 50% .."

24) Anagrafica soci in ambito SIAN.

- D. L'allegato al D.M. n. 3932 dell'11 maggio 2009, relativamente alle procedure per il riconoscimento delle OP, stabilisce che al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni concernenti l'anagrafica dei soci. Tuttavia nel SIAN non risulterebbe attivata la specifica procedura. Si chiede come concludere la procedura di riconoscimento di una OP, in assenza della predetta procedura.

- R. Premesso che successivamente alla presentazione del quesito è stata attivata nel SIAN la procedura di che trattasi, qualora l'inserimento dei dati secondo le procedure indicate non sia possibile per oggettive difficoltà non dipendenti dalla volontà dell'OP, la Regione provvede a indicare le opportune procedure alternative, per acquisire su supporto magnetico l'anagrafica dei soci in modo tale da poter effettuare il controllo della veridicità delle informazioni.

25) Ubicazione degli investimenti realizzati con l'AFN.

- D. Si chiede di conoscere se gli investimenti finanziati con l'aiuto finanziario nazionale, devono essere obbligatoriamente realizzati nelle Regioni a bassa organizzazione da dove proviene il VPC che determina l'entità dell'aiuto finanziario nazionale, ovvero se possono essere realizzati nella Regione dove l'OP ha sede, anche se tale Regione non è compresa tra quelle a bassa organizzazione.

- R. L'aiuto finanziario nazionale è finalizzato a creare le condizioni per l'aumento del livello di associazionismo nelle Regioni dove tale livello è considerato basso ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1580/07.

È pertanto evidente che il finanziamento nazionale deve essere prioritariamente rivolto al finanziamento di azioni realizzate sul territorio della Regione a basso livello di associazionismo e comunque di azioni a diretto beneficio delle aziende ubicate in tale Regione.

26) **Finanziamento delle spese di trasporto e di altre spese accessorie.**

D. Si chiede di chiarire se le spese di trasporto e altre spese accessorie, sostenute dal beneficiario per la fornitura di un bene materiale, sono ammissibili nell'ambito dei programmi operativi, ovvero ne sono escluse in forza di qualche norma comunitaria o nazionale.

R. Non si rileva un riferimento esplicito all'esclusione dal finanziamento delle spese di trasporto e delle altre spese accessorie, tuttavia si ritiene che tali spese debbano essere escluse, anche per estensione di quanto disposto dall'allegato VIII al reg. 1580/2007, che al punto 14, relativamente ai contratti di leasing, precisa che sono ammissibili, nei limiti del valore commerciale netto del bene e alle condizioni di cui all'art. 55, par.1, primo comma del reg. (CE) n.1974/2006, solo le spese sostenute per il solo leasing, escludendo espressamente le spese inerenti al contratto e quelle operative.

Per le risoluzioni inerenti il calcolo del VPC per il riconoscimento delle OP e per il fondo di esercizio derivante dalla commercializzazione del basilico, sono stati interessati i servizi della Commissione europea.